

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art.6 della legge 8 luglio 1986 n.349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n.349, adottate ai sensi dell'art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n.377";

VISTI l'art.18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente l'impianto di termodistruzione di rifiuti tossici e nocivi da realizzare nel Comune di Trecate (NO) presentato dalla Società Unibios S.p.A. con sede in Via Silvio Pellico, 3 - Trecate (NO) in data 10 gennaio 1991;

VISTE le informazioni ed i chiarimenti trasmessi dalla stessa società in data 15 febbraio 1991 e 18 marzo 1991;

VISTO il parere formulato in data 31 luglio 1991 dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Unibios S.p.A;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante una muffola verticale destinata ad incenerire circa 250 kg/h di liquidi non clorurati classificabili come rifiuti tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni farmaceutiche proprie; l'impianto, ubicato nell'interno di un fabbricato esistente, sarà dotato di post - combustore e caldaia di recupero atta ad alleviare il carico della centrale termica di stabilimento; l'incenerimento avverrà quotidianamente per 6 - 7 ore ed i prodotti di combustione saranno evacuati attraverso un camino di 14 metri;

osservato che le informazioni sulle caratteristiche territoriali ed ambientali dell'area fornite dal proponente nello studio ed integrate da quelle acquisite nel corso dell'istruttoria anche tramite incontri con le amministrazioni locali sono sufficienti a valutare le possibili ricadute ambientali dell'opera;

valutato che le emissioni combinate dell'inceneritore e della centrale termica di stabilimento sono da ritenersi migliorative per l'ambiente rispetto alla situazione attuale, tenuto anche conto del contenuto livello di impatto ambientale per effetto della realizzazione dell'opera in termini dimensionali;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

PRESO ATTO che sono pervenute osservazioni da parte del Comune di Trecate, ai sensi dell'art.6 della L.349/86, per l'opera proposta, nonché le osservazioni espresse nell'ambito della Conferenza di cui all'art. 3 bis della L.441/87 trasmesse dalla Regione con note del 4 settembre 1991, e successivamente del 9 dicembre 1991, da parte di:

- Comune di Trecate,
- Comune di Cerano,
- Consorzio Parco Lombardo,
- USSL 52,
- Corpo Forestale dello Stato,
- professionisti locali;

tali osservazioni riguardano in sintesi i seguenti aspetti, di cui la suddetta Commissione ha tenuto conto nell'esprimere il citato parere:

- emissioni ed inquinamento atmosferico;
- rumore;
- vicinanza al centro abitato;
- modalità di accensione e spegnimento dell'impianto;

VISTO il parere n.175-5169 dell' 8 aprile 1991 pervenuto in data 11 giugno 1991 dalla Regione Piemonte con cui si esprime parere favorevole, anche a seguito delle citate integrazioni fornite dalla Società proponente, in merito alla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Unibios S.p.A, subordinandolo al rispetto delle prescrizioni recepite nel seguito, e sulla base in particolare delle seguenti considerazioni:

- trattandosi di smaltimento in conto proprio non incide in modo sostanziale sulle previsioni del Piano Regionale per l'organizzazione dei Servizi di smaltimento rifiuti;
- lo stabilimento è localizzato in zona industriale confinante con l'abitato;
- l'area in questione non risulta gravata da vincoli di tutela ai sensi delle leggi 1497/39 e 431/85;

VISTA la nota del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali pervenuta in data 7 ottobre 1993 in cui, avendo verificato che trattasi di un impianto previsto nell'ambito di un'area industriale priva d'interesse ai fini delle leggi 1497/39, 431/85, 1089/39, si esprime parere favorevole, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni recepite nel seguito;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo all'impianto di termodistruzione di rifiuti tossici e nocivi da realizzarsi in località Trecate (NO), presentato dalla Società Unibios S.p.A. a condizione che:

si ottempererà alle seguenti prescrizioni:

- a) prima dell'attivazione dell'impianto il proponente dovrà presentare alla Regione Piemonte, in un manuale organico:
- le procedure di certificazione, analisi, accettazione e controllo dei rifiuti da smaltire; dovrà inoltre essere prevista la registrazione del mix che va alla combustione con l'indicazione di tutte le operazioni e le analisi effettuate e la conservazione di campioni adeguati per almeno un anno;
 - la definizione del sistema di autocontrollo: organizzazione, linee di responsabilità, prassi amministrative, controlli analitici, laboratorio analitico, registrazione e documentazione sulle operazioni e sulla provenienza e destino dei rifiuti trattati;
- b) il proponente dovrà verificare in sede operativa la rispondenza delle emissioni in aria (particelle sospese totali, sostanze organiche, acido cloridrico, ossidi di azoto, microinquinanti quali i metalli pesanti, gli IPA e i composti organoclorurati, ecc.) ai valori dichiarati; in particolare dovrà essere effettuato il controllo delle emissioni al camino, ivi compresi i microinquinanti, con misure in continuo o periodiche (secondo le disposizioni della direttiva comunitaria 368/89, integrate con eventuali disposizioni specificatamente indicate dalla Regione Piemonte); i dati del monitoraggio dovranno essere permanentemente a disposizione delle autorità di controllo;
- c) per far fronte alle conseguenze di eventi eccezionali esterni e anomalie di impianto dovrà essere predisposto un interlock sull'impianto, che inibisca l'immissione di liquidi da incenerire se la temperatura in camera di combustione scende sotto ai 1000°C;
- d) da parte del proponente dovrà essere predisposto uno schema di piano di emergenza per le operazioni di propria competenza in caso di incidenti o malfunzionamenti all'impianto che dovrà essere trasmesso alla regione Piemonte prima dell'attivazione dell'impianto in progetto;
- e) il controllo dell'impatto ambientale dell'esercizio dell'inceneritore dovrà essere garantito attraverso la gestione di una rete di sorveglianza ambientale, che dovrà essere realizzata per:
- 1) eseguire il monitoraggio chimico - meteorologico per la qualità dell'aria per una durata consistente, con il funzionamento dell'impianto in direzione sottovento, almeno in una settimana a trimestre;
 - 2) verificare con frequenza annuale il livello di deposizione sui suoli circostanti l'inceneritore a distanze variabili (500, 750 e 1500 metri) nella direzione prevalente dei venti, derivanti da metalli pesanti e composti cloro - organici (diossine e furani); il relativo programma, con l'indicazione dei punti di prelievo e del punto di "zero", delle tecniche di prelievo e delle modalità di misura, dovrà essere presentato dal proponente alle competenti autorità regionali e locali, nonché in copia al Servizio VIA del Ministero dell'ambiente;
- f) dovrà essere utilizzato gas metano quale combustibile di supporto per la combustione nel termodistruttore e dovranno essere trasformati tutti i generatori di calore a servizio dello stabilimento per l'utilizzo di gas metano, precisando i tempi di attuazione di tale trasformazione;

g) dovranno essere eliminati o massimamente recuperati i solventi clorurati nel ciclo di lavorazione, al fine di annullare o minimizzare lo stoccaggio e il conferimento a terzi di rifiuti contenenti solventi clorurati;

h) dovranno essere rispettati i limiti di emissione in atmosfera prescritti dalla Regione
termodistruzione;

Piemor

i) dovrà essere minimizzato l'impatto visivo del nuovo impianto nei confronti dell'adiacente chiesa di S. Bernardo, evidenziata come monumento storico - architettonico di pregio; a tale scopo dovrà essere verificata la possibilità di immissione del condotto fumario nella esistente canna della adiacente centrale, ovvero dovrà essere realizzata la nuova canna fumaria con allineamento tale da occultarla visivamente dalla chiesa;

l) non dovranno essere realizzate altre strutture, ma utilizzate le esistenti;

m) in relazione alla riqualificazione ambientale auspicata dalla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici competente territorialmente, si dovrà provvedere a liberare l'area asservita all'impianto stesso;

n) dovrà essere concordato nel complessivo riordino, con la citata Soprintendenza, una sistemazione a verde, anche con piante di alto fusto sia nell'interno dell'area, che negli spazi liberi perimetrali, intervenendo cromaticamente e con materiali opportuni anche nel trattamento dei manufatti esistenti, recinzione compresa;

o) dovrà essere eseguita, ad impianto realizzato, una apposita campagna di rilevamento dei livelli sonori in corrispondenza delle abitazioni più vicine, che dovrà essere concordata con le autorità locali competenti, alle quali dovranno essere trasmessi i risultati anche al fine di determinare eventuali interventi correttivi che si rendessero necessari;

DISPONE

- che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 3 bis del decreto legge 31 agosto 1987 n.361, così come convertito dalla legge 29 ottobre 1987 n.441, il proponente dovrà trasmettere alla Regione Piemonte, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le integrazioni, le modifiche, i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonché secondo le prescrizioni del presente provvedimento;

- che il presente provvedimento sia comunicato alla Società Unibios S.p.A. ed alla Regione Piemonte, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma, li 19/01/94

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED

AMBIENTALI